

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Delibera C.P. 2025/14 del 29/04/2025

INDICE

Art. 1 – *Finalità e principi generali*

Art. 2 – *Compiti*

Art. 3 – *Rapporto giuridico*

Art. 4 - *Coordinamento delle Guardie*

Art. 5 – *Convenzioni*

Art. 6 – *Tessera di riconoscimento*

Art. 7 – *Organizzazione del servizio*

Art. 8 – *Doveri e norme di comportamento*

Art. 9 – *Nomina*

Art. 10 – *Formazione ed aggiornamento*

Art. 11 – *Requisiti e modalità di presentazione della domanda del rilascio del decreto di nomina*

Art. 12 – *Validità del decreto di nomina*

Art. 13 – *Rinnovo del decreto in scadenza*

Art. 14 – *Inadempimento della guardia giurata volontaria e Revoca nomina*

Art. 15 – *Procedimento sanzioni disciplinari*

Disposizioni finali

Art. 17 – *Norma di rinvio*

Art. 18 – *Entrata in vigore*

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. La Provincia di Ferrara, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni delle vigenti normative in materia faunistico-venatoria ed ittica riconosce l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento dell'organizzazione delle attività nell'ambito della normativa di riferimento.
2. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittico Venatoria e definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento provinciale delle guardie volontarie.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Provincia di Ferrara può avvalersi, coordinandone l'attività anche ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92) e dell'art. 59, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito L.R. 8/94) di:
 - a) guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie, piscatorie;
 - b) guardie degli ambiti territoriali di caccia e dei parchi, delle organizzazioni agricole professionali, delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché delle aziende forestali;
 - c) guardie volontarie appartenenti ad associazioni zoofile e protezionistiche riconosciute;
 - d) guardie ecologiche appartenenti ai raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).
4. Sono esclusi dall'attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti degli istituti privati quali AFV e ATV.

Art. 2 – Compiti

1. Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le guardie volontarie operano, per conto delle Associazioni o dei Raggruppamenti cui sono iscritte, allo scopo di:
 - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e del benessere animale, della flora, dell'ambiente, del patrimonio naturale e del paesaggio;
 - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
 - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza florifaunistico-venatoria, alieutica, zoofila ed ambientale;
 - d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed all'accertamento delle violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative - di disposizioni di legge, regolamenti, direttive ed ordinanze in materia di tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e florifaunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.
2. Alle Guardie volontarie, come individuate dall'art. 1, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Rapporto giuridico

1. Le guardie volontarie esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Alle Associazioni ed ai Raggruppamenti con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 5 verranno, annualmente, assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, determinate in considerazione dei servizi prestati, nei limiti delle disponibilità delle previsioni del bilancio provinciale e delle eventuali assegnazioni da parte di altri Enti.
3. Ogni Associazione e Raggruppamento deve fornire idonea copertura assicurativa alle Guardie volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

Art. 4 - Coordinamento delle Guardie

1. Il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie volontarie è svolto dalla Provincia di Ferrara nel rispetto della legislazione statale e delle normative e direttive regionali in materia, nel tempo vigenti.
2. L'attività di coordinamento è affidata al Comandante della Polizia Provinciale (in seguito indicato brevemente come Comandante) od a suo delegato.
3. Al fine di garantire un'adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria svolta dalle guardie di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Comandante predispone, in collaborazione con le Associazioni ed i Raggruppamenti firmatari delle convenzioni attraverso i loro responsabili organizzativi, un piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza tenendo conto della necessità di garantire per le stesse la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.
4. L'attività operativa delle guardie volontarie sarà gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi, i quali comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone.
5. Il responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell'espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie.

Art. 5 - Convenzioni

1. La Provincia di Ferrara stipula apposite convenzioni con i Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) e con le Associazioni professionali agricole, venatorie, piscatorie, di protezione ambientale e zoofile riconosciute, iscritti nei Registri provinciali o regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni di volontariato, nonché con le sezioni e nuclei locali di Associazioni nazionali, attivi sul territorio, con gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con i parchi e con le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza alle condizioni previste dal presente Regolamento, allo scopo di:
 - a) organizzare i servizi di vigilanza svolti dalle guardie volontarie per coordinarne l'espletamento ed ottimizzarne le risorse;

- b) definire un'omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie volontarie appartenenti ad Associazioni o Raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - c) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia faunistico-venatoria ed ittica;
 - d) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - e) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
 - f) garantire la sicurezza delle guardie volontarie;
 - g) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle guardie volontarie.
2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria con il coordinamento della Polizia provinciale.
3. Le convenzioni regolano i rapporti fra la Provincia di Ferrara e le diverse Associazioni ed i Raggruppamenti di guardie volontarie, gli ambiti territoriali di caccia ed i parchi disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito delle funzioni di coordinamento della Provincia.
4. Le convenzioni prevedono che ogni Associazione o Raggruppamento di appartenenza delle guardie volontarie che collaborano sul territorio provinciale provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo delle guardie stesse, incaricato di:
- a) tenere i contatti con il Comandante o col suo delegato;
 - b) comunicare alla Polizia Provinciale, almeno **7 (sette) giorni prima**, **la disponibilità a svolgere il servizio di vigilanza settimanale, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività;**
 - c) **comunicare alla Polizia Provinciale via e-mail le informazioni relative all'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza programmata con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti improvvisi;**
 - d) riportare alla Polizia Provinciale i "rapporti giornalieri" redatti a fine uscita da ogni pattuglia, contenenti le informazioni sull'attività svolta. Nel caso di particolari situazioni occorse la guardia redigerà una dettagliata relazione sui fatti accaduti e la trasmetterà alla Polizia provinciale entro una settimana dal servizio svolto.

Art. 6 - Tessera di riconoscimento

1. Ad ogni guardia volontaria soggetta al coordinamento la Provincia rilascia una tessera di riconoscimento, la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina.
2. La tessera di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza, è di modello unificato, plastificata, dotata di nome, cognome, foto, Associazione di appartenenza e recante la dicitura "Guardia Giurata Volontaria".
3. Tale tessera va obbligatoriamente portata al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibita sul capo di vestiario esterno in modo da essere visibile durante il servizio.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

1. I servizi di vigilanza sono svolti indossando l'uniforme dell'Associazione o del Raggruppamento di appartenenza o altro tipo di vestiario con la stessa concordato, che non sia comunque tale da ingenerare confusione con quelli delle altre Forze di Polizia,
2. I servizi di vigilanza in abiti borghesi sono previamente autorizzati dalla Polizia Provinciale.
3. L'attività di vigilanza è svolta in pattuglia composta da almeno due guardie volontarie, sono previste anche pattuglie appartenenti ad Associazioni diverse.
4. Il servizio di vigilanza deve essere svolto, esclusivamente, nella zona concordata, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal/al Comandante o da/ad altro appartenente alla Polizia Provinciale.
5. Ogni singola guardia riporterà su supporto elettronico, appositamente dedicato, l'inizio del servizio ed al termine, sullo stesso supporto, riporterà, anche, la fine con un breve riepilogo dei fatti salienti delle operazioni compiute.
6. Ogni pattuglia delle guardie volontarie, è dotata di un blocchetto verbali e di un prontuario sulle infrazioni i quali devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante i servizi.
7. Le Guardie volontarie devono garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza, almeno 48 ore annuali. Il mancato rispetto di detto limite, senza giustificato motivo, costituisce violazione del presente Regolamento, incorrendo, quindi, nelle disposizioni di cui all'art. 14.
8. Il presente Regolamento si applica anche alle Guardie volontarie che svolgono unicamente il servizio di vigilanza venatoria presso le aziende venatorie. Resta inteso che, nell'ambito del coordinamento di cui al presente Regolamento, tutte le Guardie volontarie possono svolgere servizi di vigilanza all'interno delle aziende venatorie.

Art. 8 - Doveri e norme di comportamento delle Guardie volontarie

1. Ogni guardia volontaria opera sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali di vigilanza ed è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali e dal presente Regolamento. È, inoltre, tenuta ad osservare le disposizioni ricevute, anche verbalmente, dal Comandante, direttamente o per il tramite del Responsabile organizzativo.
2. Le guardie volontarie, nell'espletamento del servizio di vigilanza, devono:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento imparziale, corretto ed obiettivo in ogni circostanza;
 - b) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - c) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - d) collaborare per la vigilanza sul territorio provinciale con la Polizia Provinciale e con le altre Forze dell'Ordine;
 - e) svolgere il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente, nel sito e negli orari concordati;
 - f) redigere, al termine dell'uscita, un breve rapporto giornaliero relazionando sulle attività di vigilanza svolte sul supporto informatico dedicato;
 - g) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi sia verbalmente sia mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento,

rilasciata dalla Provincia e del decreto di nomina a guardia volontaria, da portare sempre al seguito;

- h) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o Locali ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Guardia Giurata Volontaria – Provincia di Ferrara" fornito dalla Provincia;
 - i) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
 - j) partecipare, obbligatoriamente, ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla Provincia e/o dalle Associazioni e Raggruppamenti, salvo giustificato motivo;
 - k) effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio, compilando i verbali ed ogni atto previsto in modo leggibile, chiaro completo;
 - l) redigere con cura e completezza i verbali di infrazione, quando ne ricorrano le circostanze, sul luogo e nell'immediatezza del fatto alla presenza dell'interessato cui va rilasciata copia; qualora ciò non sia possibile, la Guardia volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;
 - m) garantire l'inoltro, senza ritardo, dei verbali, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità competente all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 (Comando della Polizia Provinciale);
 - n) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati per ogni Associazione e Raggruppamento;
 - o) riferire, senza ritardo, alla Polizia Provinciale ogni notizia su fatti che, anche esulando dai compiti di vigilanza faunistico-venatoria, ittica, ambientale o zoofila, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza.
3. E' fatto divieto alla guardia che, al di fuori del servizio di vigilanza, eserciti, come privato cittadino, attività venatoria o piscatoria o di ricerca e raccolta di prodotti del sottobosco, di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia volontaria e quindi come Pubblico Ufficiale, nonché di effettuare qualsivoglia intervento, ad eccezione della relativa segnalazione al numero telefonico della Polizia Provinciale o di altra Forza di Polizia.

Art. 9 – Nomina delle Guardie volontarie

1. Il Dirigente competente provvede al rilascio, tramite apposito decreto, della qualifica di guardia volontaria nelle materie trasferite alla Provincia ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 (caccia e pesca) e nel rispetto delle direttive regionali di riferimento, dandone comunicazione all'U.T.G. - Prefettura e Questura.
2. La nomina a guardia giurata può essere attribuita a cittadini italiani o comunitari che siano:
 - a) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - b) siano aderenti ad un'Associazione iscritta nei Registri provinciali o regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni di volontariato, o a sezioni o nuclei locali, attivi sul territorio, di Associazioni nazionali venatorie, piscatorie, agricole, zoofile e protezionistiche riconosciute;

- c) in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato in seguito al superamento dell'esame di cui al successivo articolo e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica;
 - d) disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente nel rispetto delle leggi in materia, delle direttive regionali che disciplinano l'impiego delle guardie volontarie e del presente Regolamento provinciale.
3. Relativamente alle guardie ecologiche volontarie le modalità di accesso sono disciplinate dalla legge e dalle direttive di riferimento.

Art. 10 - Formazione ed aggiornamento

1. Per accedere alla qualifica di guardia volontaria è obbligatoria la frequenza ad un corso di formazione ed il superamento di un esame finale, con il rilascio di un attestato di idoneità tecnica.
2. La Provincia organizza corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le Associazioni ed i Raggruppamenti di Guardie e definisce, nel rispetto delle norme e direttive regionali vigenti in materia, gli obiettivi, i contenuti, le modalità ed i tempi di organizzazione e svolgimento dei corsi, il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi, la composizione delle commissioni d'esame ed i calendari delle relative prove.
3. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie possono, altresì, essere organizzati dalle Associazioni venatorie, agricole, piscatorie e di protezione ambientale riconosciute, previo nulla osta della Provincia.
4. La partecipazione al corso di formazione, il superamento dell'esame conclusivo e il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica costituiscono un prerequisito per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria.
5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad un corso di aggiornamento costituisce violazione del presente Regolamento, cumulabile con altre, e comporta l'applicazione delle sanzioni così come progressivamente determinate al successivo art. 14.

Articolo 11 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata volontaria

1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV deve essere presentata da una delle associazioni iscritte nei Registri provinciali o regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni di volontariato, o a sezioni o nuclei locali, attivi sul territorio, di Associazioni nazionali venatorie, piscatorie, agricole, zoofile e protezionistiche riconosciute, in carta resa legale (salvo l'eventuale esonero ex D. Lgs. n. 117/2017, art. 82 c.5 e D.P.R. 642/72, All. B, art. 27-bis, che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda), indirizzata alla Provincia di Ferrara e sottoscritta dal presidente o rappresentante dell'associazione.
2. La domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo di richiesta e dovrà indicare la materia di competenza per la quale si richiede il decreto (caccia, pesca o entrambe).
3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo predisposto, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante i seguenti requisiti:
 - a) possesso dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di vigilanza in materia di caccia e/o pesca rilasciato a seguito di speciali corsi di formazione e previo superamento dell'esame di idoneità, indicando l'autorità che lo ha rilasciato, il numero di atto e la data;

b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii., di seguito elencati:

1. essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
2. aver raggiunto la maggiore età ed avere aver adempiuto o essere esente, in vigore della precedente legislazione, agli obblighi di leva;
3. sapere leggere e scrivere;
4. non aver riportato condanna per delitto;
5. essere munito della carta di identità;
6. essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Articolo 12 – Validità del decreto di nomina a Guardia giurata volontaria

1. La nomina a Guardia giurata volontaria ha validità biennale secondo la normativa vigente. Ogni rinnovo ha pari durata.

Articolo 13 – Rinnovo

1. La domanda di rinnovo della nomina a guardia giurata volontaria deve esser presentata alla Provincia di Ferrara a partire dai 90 giorni antecedenti la sua scadenza e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla stessa, a pena di decadenza dall'incarico.
2. È in ogni caso vietato lo svolgimento dell'attività di vigilanza dopo il periodo di validità della nomina.
3. Il procedimento di rinnovo della nomina a guardia giurata volontaria si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.

Art. 14 - Inadempimento della guardia giurata volontaria e Revoca nomina

1. Ogni guardia volontaria, a qualsiasi Associazione o Raggruppamento appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.
2. Fatte salve eventuali responsabilità civili e penali ed in ossequio ai principi di proporzionalità, la Provincia, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni del presente Regolamento, procede:
 - a) alla segnalazione scritta della medesima, in seguito alla prima violazione;
 - b) alla sospensione dell'attività di vigilanza, per un periodo non superiore a sei mesi, per un ulteriore episodio dopo la prima segnalazione;
 - c) alla revoca della nomina in caso di reiterate violazioni.
3. La Provincia nei confronti della Guardia Ecologica Volontaria può procedere alla revoca dell'incarico anche negli altri casi previsti dall'art. 7 della L.R. 23/89 dandone comunicazione alla Regione ed al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
4. Può essere disposta, altresì, la revoca della nomina ed il ritiro del decreto di nomina nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 11 del presente Regolamento per il rilascio della nomina stessa;
- b) cessazione del rapporto associativo qualora l'Associazione o il Raggruppamento a cui aderisce la guardia presenti documentazione dimostrativa e la stessa non sia in grado di dimostrare di aver acceso un nuovo rapporto con altra Associazione o Raggruppamento che faccia formale richiesta di avvalersi della sua attività;
- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore;
- d) sentenza penale di condanna passata in giudicato;
- e) persistente immotivata inattività o non raggiungimento reiterato del monte ore annuale richiesto.

Art. 15 – Procedimento

- 1. I provvedimenti di cui all'articolo sopra vengono assunti dal Comandante e dal Dirigente della Provincia competente al rilascio/rinnovo della nomina, in ossequio alle disposizioni della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- 2. Relativamente alle guardie volontarie munite anche di decreto prefettizio o solo di quello, resesi responsabili di violazioni comportanti la revoca ai sensi del precedente art. 14, sarà cura della Polizia Provinciale comunicare le relative informazioni al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nelle more del provvedimento prefettizio il Comandante può sospendere, in via cautelare, la guardia dall'attività di vigilanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norma di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di vigilanza volontaria.

Art. 18 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa delibera di adozione. Analogamente entrano in vigore le modifiche apportate allo stesso.
- 2. La Polizia Provinciale provvederà alla trasmissione del presente Regolamento al Prefetto ed al Questore. Analogamente provvederà in caso di modifiche apportate allo stesso.